

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2444

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADINI CONFALONIERI, MALAGODI, DE CARO, BOZZI, ALPINO,  
BARZINI, BASILE, BIAGGI FRANCAANTONIO, BIGNARDI, CAPUA,  
COLITTO, CORTESE GUIDO, FERIOLI, MARTINO GAETANO, MARZOTTO,  
PALAZZOLO, SPADAZZI, TROMBETTA**

*Presentata il 6 agosto 1960*

### Disciplina della scuola non statale e degli esami di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la motivazione che accompagna la decisione n. 36 del 19 giugno 1958 della Corte costituzionale circa la incostituzionalità dell'articolo 3 e dell'articolo 4, commi 1º, 2º e 3º, della legge 19 gennaio 1942, n. 86 (autorizzazione per l'apertura di istituti scolastici e divieto dell'apertura di istituti non autorizzati) in riferimento all'articolo 33 della Costituzione. La Corte, dopo aver osservato che il riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa esclusione dell'ammissibilità di qualsiasi disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario, rilevò che la potestà normativa di specificazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di un diritto, riconosciuto da una norma costituzionale, ha come confine insuperabile la necessità che il diritto stesso non ne rimanga snaturato attraverso una compressione o una riduzione del proprio ambito. Erano così tracciate le linee lungo le quali avrebbe dovuto svolgersi l'opera del legislatore ordinario chiamato a « disciplinare l'esercizio delle situazioni soggettive previste dalla Costituzione in materia di istituzione e gestione di scuole non statali ».

Il vuoto legislativo che si era venuto a creare in questo delicato settore della vita della scuola sarebbe dovuto apparire come l'occasione più favorevole per abrogare tutta intera la legge 19 gennaio 1942, ormai superata quanto ad ispirazione e contenuto, sostituendola con altra conforme al sistema costituzionale posto in essere ben 10 anni prima. Senonché siffatta esigenza non fu avvertita né all'atto della pronuncia della Corte costituzionale né a quello della presentazione al Parlamento del Piano della scuola (22 settembre 1958), il quale, pur concedendo notevoli stanziamenti alla scuola non statale ne ignorava completamente il grave ed urgente problema della totale riorganizzazione. Ed era certo una ben strana omissione codesta ove si ricordi che, contestualmente al Piano, erano stati predisposti taluni progetti governativi di riordinamento di parziali strutture della scuola di Stato con il dichiarato proposito di ricordarli al Piano stesso nella prospettiva di una generale riforma scolastica sia pure appena adombrata. Le dichiarazioni rese in Senato da parte di esponenti del partito di maggioranza, allorché si trattò di discutere gli articoli del Piano relativi alle sovvenzioni alla scuola

non statale, furono da molti interpretate come il segno di un fermo proposito di non innovare in questo delicato settore continuando a far credito alla legge del 1942, per quanto mutila e deteriorata.

Alla carente azione governativa suppliva peraltro l'iniziativa parlamentare con la presentazione del progetto Parri (14 ottobre 1959) che seguiva due analoghi progetti presentati nel corso della precedente legislatura (Banfi, 3 giugno 1954 e Lamberti, 14 giugno 1955) e che, come questi ultimi, non è giunto al porto della discussione. La presentazione della proposta che segue vuole costituire ulteriore stimolo ad un compiuto e sereno esame del grave problema la cui risoluzione è condizione indispensabile per far sì che i dibattiti tuttora in corso sulle sovvenzioni alla scuola non di Stato previste dal Piano della scuola non si risolvano in pura esercitazione accademica.

Certo, come i liberali non hanno più volte mancato di avvertire, sarebbe stato auspicabile che la discussione sul Piano fosse avvenuta quanto meno contemporaneamente a quella sugli altri progetti di riordinamento della scuola, ivi compreso quello sulla scuola non di Stato, dato il nesso inscindibile che lega le varie parti dell'organismo scolastico. Per fare un solo esempio la disciplina della scuola paritaria è inseparabile da quella degli esami di Stato; si può anzi aggiungere che il problema di fondo di tale scuola è per tre quarti risolubile proprio attraverso il sistema degli esami di Stato. Comunque, poiché nonostante le critiche e le prese di posizione liberali, si è deciso di seguire un diverso metodo, non resta che adattarvisi nella speranza di poter armonizzare sia pure « a posteriori » i provvedimenti parziali di riforma scolastica alla cornice finanziaria del Piano.

Corre l'obbligo di sottolineare che i solidali principî di pluralismo e di libertà della scuola assunti nella normazione costituzionale appartengono al più autentico pensiero liberale. La libertà scolastica è stata sempre considerata dai liberali postulato fondamentale del loro programma scolastico. La libera iniziativa, espressione della stessa libertà spirituale, non può non attuarsi anche nel campo della scuola nel quale solo la libera e feconda gara delle idee è capace di promuovere la ricerca e l'affermazione della verità. Benedetto Croce nel 1920 propugnava fermamente la tesi liberale della concorrenza scolastica scrivendo che « solo la valida concorrenza della scuola privata può riuscire allo scopo di risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di

Stato ». A noi oggi è consentito completare il pensiero del grande filosofo affermando che la libertà scolastica è l'unico mezzo idoneo a rinvigorire tanto la scuola di Stato quanto quella non di Stato poiché se è vero che una buona scuola privata promuove l'elevamento della scuola statale è altrettanto vero che una buona scuola pubblica è destinata naturalmente ad elevare il tono della scuola privata.

Affermati come intangibili i due anzidetti principî e precisato che per libertà scolastica deve intendersi così la « libertà esterna » come la « libertà interna » e cioè la libertà della scuola o la libertà nella scuola, deve subito aggiungersi che questi principî si rivelerebbero infecondi ove non fosse contemporaneamente affermato anche l'altro principio della serietà e bontà degli studi. Un ben triste giorno sarebbe quello in cui le leggi ordinate dallo Stato per la instaurazione di una scuola libera, promotrice di cultura e di scienza, dovessero avere per effetto la menomazione e l'isterilimento degli studi. Se le scuole private debbono contribuire su un piede di parità con quelle pubbliche al progresso degli studi, solo lo Stato può giudicare non del loro indirizzo didattico ma del loro rendimento in vista dell'esercizio di quelle funzioni sociali che esso stesso ha il potere di autorizzare. Di conseguenza, come già si è accennato, è impossibile predisporre una seria disciplina della scuola non statale senza predisporre al tempo stesso una altrettanto seria disciplina degli esami di Stato.

La presente proposta assegna al titolo IV le norme fondamentali sugli esami di Stato la cui minuta regolamentazione, da attuarsi con separati provvedimenti, dovrebbe assicurarne lo svolgimento nelle condizioni più propizie a garantire l'imparzialità del giudizio. E sia consentito esprimere sin d'ora il voto che tale regolamentazione preveda una procedura del tutto diversa dall'attuale. L'introduzione dello stesso sistema vigente per i pubblici concorsi (elaborati anonimi con doppia busta); l'assoluta prevalenza delle prove scritte nei confronti di quelle orali ed infine l'abolizione della doppia sessione la quale sovente schiude le porte ad una indulgenza non scevra di gravi pericoli, potrebbero essere presupposti determinanti per una migliore disciplina della delicata materia.

Il titolo I è riservato all'istruzione paterna. Al diritto dei genitori di impartire l'istruzione ai propri figli non può essere posta altra limitazione che quella derivante

dall'accertamento dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il titolo II riguarda le scuole ed istituti di educazione che non chiedono la parità e che perciò sono denominati « scuole ed istituti liberi ». Non sembra che possa accogliersi la tesi che la libertà di istituire scuole ed istituti di educazione da parte di Enti e privati esima il legislatore da un'ulteriore regolamentazione la quale verrebbe a porsi in contrasto con la norma immediatamente precettiva dell'articolo 33 della Costituzione. Occorre infatti tener presente che il comma 2° dello stesso articolo 33 statuisce che la Repubblica « detta le norme generali sull'istruzione » e che gran parte della dottrina legittima pienamente l'intervento del legislatore ordinario per la disciplina dell'esercizio del diritto di libertà di istituire ed aprire scuole o istituti di educazione. Peraltro, secondo la citata pronuncia della Corte costituzionale, l'intervento del legislatore ordinario non può certo « snaturare, annullare o comunque ridurre la possibilità di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito » e quindi, come del resto la stessa Corte ha espressamente riconosciuto, « è inammissibile ogni potere discrezionale sull'« an » in relazione al diritto di istituire scuole libere » (Zangara). Limiti alla libertà di istituire scuole non paritarie possono e debbono essere predefiniti per assicurare la salute, la moralità, la buona fede pubbliche e la qualificazione dei docenti al fine di evitare che nell'esercizio del diritto costituzionale in questione possano commettersi licenze od abusi. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente progetto per istituire e gestire scuole ed istituti di educazione sono obiettivamente accertabili e perciò sottratti ad ogni valutazione discrezionale da parte della Amministrazione.

Secondo la proposta le scuole e gli istituti liberi sono destinati a godere della più ampia libertà di organizzazione e funzionamento compatibile con il rispetto e la tutela dell'ordine pubblico, del quale è stato esattamente detto che « è il punto di convergenza e, nel medesimo tempo, di irradiazione delle relazioni giuridiche che si intrecciano nell'ordinamento; il risultato della compenetrazione del sistema giuridico nella cerchia istituzionale; lo schema riassuntivo della normazione scritta e della normazione istituzionale sostanziale: *l'equilibrio giuridico come risultato dell'ordinamento* » (Zangara).

È ovvio che la questione dei limiti da prefissare alle scuole non statali si pone di-

versamente secondo che si tratti di scuole completamente libere o di scuole che chiedono la parità. Mentre per le prime, come si è detto, non possono essere stabilite limitazioni di sorta tranne quelle inerenti all'ordine pubblico nella più lata accezione del termine, per le seconde invece è poterdovere dello Stato fissare obblighi e condizioni idonei ad assicurarne la serietà ed efficienza *in relazione alla funzione che esse chiedono di svolgere*. Poiché nel vigente sistema scolastico il valore degli studi è determinato solo dai poteri pubblici, nessuno potendo « esercitare professioni liberali se non possiede il diploma all'uopo reso necessario dal comando del legislatore » (Einaudi) ne deriva che a giudicare di tale valore in rapporto al rilascio dei titoli legali può essere unicamente lo Stato. Buono o cattivo che sia è questo il sistema da noi vigente ed è in esso che deve inquadarsi la regolamentazione della scuola che chiede la parità a quella dello Stato. La funzione scolastica è in questo caso attribuita e riconosciuta a soggetti privati *come esercizio di pubblica funzione* (Zangara).

Nonostante che da alcuni studiosi di problemi scolastici si ritenga che in adempimento del dettato costituzionale le scuole non statali possano essere distinte soltanto in due grandi gruppi, le scuole private o libere, nelle quali gli studi non hanno valore legale, e le scuole paritarie od equiparate, nelle quali gli studi hanno valore legale, non sembra che il mantenimento della tradizionale tripartizione tra scuole libere, legalmente riconosciute e pareggiate possa considerarsi in contrasto con il sistema della parità previsto dalla Costituzione. È infatti esattamente concepibile una parità di duplice grado: una parità di grado minore che si realizza nella scuola legalmente riconosciuta ed una parità di grado maggiore che si realizza nella scuola pareggiata. L'anzidetta tripartizione tiene altresì conto dell'attuale situazione scolastica italiana nella quale le scuole legalmente riconosciute rappresentano la stragrande maggioranza nei confronti di quelle pareggiate. La eventuale conversione delle prime nelle seconde e la loro sottoposizione a più obbliganti condizioni potrebbero creare gravissimi problemi organizzativi determinando sbandamenti ed insufficienze incidenti sul rendimento scolastico nazionale.

Per le considerazioni che precedono sotto il titolo III « Scuole paritarie » sono stati previsti due tipi di scuole: le scuole ed istituti legalmente riconosciuti e le scuole ed

istituti pareggiati. Le scuole ed istituti legalmente riconosciuti sono stati a loro volta suddivisi in due gruppi: scuole ed istituti con ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali e scuole ed istituti con ordinamenti non corrispondenti a quelli delle scuole statali. Mentre per i primi, si è richiesto che il personale direttivo e docente sia munito degli stessi titoli professionali richiesti per i corrispondenti insegnanti nelle scuole statali e che goda di un trattamento economico non inferiore a quello dell'analogo personale statale, per i secondi si riconosce al Ministro il potere di concedere il riconoscimento legale con decreto emanato su *parere conforme* del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, al quale spetta di accertare la idoneità degli insegnamenti ai fini che la scuola o l'istituto si propongono, la idoneità professionale del personale direttivo, docente e tecnico e la congruità del trattamento economico riservato al personale stesso.

Attraverso le scuole e gli Istituti con ordinamenti non corrispondenti alle scuole ed Istituti statali è assicurata appunto piena libertà all'iniziativa e alla inventività dei privati nei limiti ed alle condizioni che saranno fissati dal massimo organo tecnico della pubblica istruzione escludendosi anche qui ogni facoltà discrezionale dell'Amministrazione. Codeste istituzioni, mercé il riconoscimento legale del valore degli studi e dei titoli intermedi e finali da esse rilasciati, sono attratte nell'orbita dell'ordinamento scolastico statale svolgendovi la funzione di istituzioni «guida» in forza della loro naturale capacità di prontamente adeguarsi ai nuovi orientamenti pedagogici e alle sopravvenienti esigenze del mondo della tecnica e della produzione.

Per quanto riguarda le scuole e gli istituti legalmente riconosciuti di entrambi i tipi il controllo dello Stato si esercita particolarmente in occasione degli esami di Stato.

Le scuole pareggiate invece sono equiparate completamente alle scuole di Stato e pertanto debbono sottostare ad una più rigida disciplina.

Il titolo IV tratta la materia degli esami di licenza e di Stato stabilendo il principio dell'esame di Stato per l'ammissione alle scuole secondarie di ogni tipo dopo la fascia dell'obbligo e dettando i criteri generali per lo svolgimento degli esami di Stato finali. A proposito di questi ultimi meritano di essere sottolineate le norme che

ribadiscono il criterio dell'assoluta estraneità degli esaminatori alle scuole di provenienza, quelle sulla loro qualifica (i docenti debbono essere tutti di ruolo) e sull'obbligo degli alunni delle scuole legalmente riconosciute con ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole di Stato di sostenere le prove presso le scuole statali o pareggiate.

Per ciò che riguarda gli esami di Stato di cui al 2 comma dell'articolo 15 del presente progetto, giova ricordare che l'articolo 33, comma 5°, della Costituzione prevede un esame di Stato «per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole».

Ora il disegno governativo n. 904 sulla istituzione della scuola media, presentato al Senato il 9 gennaio 1960, stabilisce (articolo 4) che alla scuola media si accede con la sola licenza elementare e che a sua volta l'esame di licenza della scuola media dà senz'altro l'accesso alle scuole secondarie superiori di vario tipo, con la sola eccezione del colloquio per i candidati all'ammissione a un tipo di scuola media diverso da quello cui dà direttamente accesso il titolo da loro posseduto. Si abolisce così l'attuale esame di Stato per l'accesso alla scuola media, né d'altra parte l'esame di licenza di cui all'articolo 6 del citato progetto sembra possa considerarsi come esame di Stato. La presente proposta è perciò da considerare, sotto tale riguardo, integrativa di quella governativa n. 904.

Il titolo V comprende le disposizioni comuni ai vari tipi di istituti e scuole liberi, legalmente riconosciuti e pareggiati. L'articolo 17 assicura la libertà di insegnamento, di organizzazione amministrativa e di determinazione dell'orientamento pedagogico-didattico; l'articolo 18 stabilisce alcune incompatibilità; l'articolo 19 vieta il riconoscimento legale e il pareggiamento a singoli corsi o a singole classi; l'articolo 20 tratta la materia delle tasse; l'articolo 21 stabilisce le sanzioni per coloro che non abbiano seguito la procedura dell'articolo 3; l'articolo 22 determina le modalità per il trapasso al nuovo sistema delle scuole ed istituti di educazione attualmente funzionanti e l'articolo 23 detta norma sul conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole legalmente riconosciute. Il titolo VI contiene le norme transitorie e finali.

Nel presentare la proposta all'esame dell'Assemblea, si formula l'augurio che essa possa essere discussa al più presto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### ISTRUZIONE PATERNA

##### ART. 1.

Il genitore, esercente la patria potestà, o chi ne fa le veci ha il diritto di impartire l'istruzione ai propri figli senz'altra limitazione che quella derivante dall'accertamento dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

### TITOLO II.

#### SCUOLE LIBERE ED ISTITUTI LIBERI DI EDUCAZIONE

##### ART. 2.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed Istituti di educazione con ordinamenti e programmi corrispondenti a quelli delle scuole ed Istituti statali di educazione primaria e secondaria di ogni ordine e tipo alle seguenti condizioni:

a) che i richiedenti e il personale direttivo e docente siano cittadini italiani, abbiano raggiunta la maggiore età, abbiano il godimento dei diritti civili e politici e comprovino la loro buona condotta con il certificato penale e dei carichi pendenti;

b) che gli ordinamenti ed i programmi non siano contrari alle esigenze dell'ordine pubblico;

c) che le scuole ed istituti di educazione abbiano sede in locali idonei e salubri;

d) che siano portati a conoscenza del pubblico i nomi dei gestori, i nomi, le qualifiche ed i titoli professionali dei docenti nonché gli ordinamenti ed i programmi di studio;

e) che sia predisposto un piano finanziario.

Alle stesse condizioni di cui al precedente comma Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed Istituti di educazione di ogni ordine e tipo, non riguardanti la fascia dell'insegnamento obbligatorio, con ordinamenti non corrispondenti a quelli delle scuole statali.

I requisiti della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili e politici non sono richiesti per gli insegnanti di lingue straniere.

Solo le scuole e gli Istituti di educazione con programmi ed ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole ed istituti di educazione statali possono assumerne le stesse denominazioni.

#### ART. 3.

Gli Enti e i privati che intendono istituire scuole ed Istituti di educazione ai sensi dell'articolo 2 debbono presentare al competente provveditore agli studi apposita dichiarazione allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti elencati nell'articolo 2.

Il provveditore agli studi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma precedente, qualora accerti la sussistenza degli anzidetti requisiti, concede il nulla-osta al funzionamento delle scuole e degli Istituti anzidetti; in caso contrario, nello stesso termine, emette provvedimento negativo debitamente motivato. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine senza che sia intervenuto alcun provvedimento, il nulla-osta si intende concesso.

Il termine per ricorrere al Ministro della pubblica istruzione contro i provvedimenti negativi del provveditore agli studi è di giorni 30.

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato l'elenco delle scuole ed Istituti di educazione ammessi al funzionamento.

Le scuole ed istituti di educazione aperti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge assumono la denominazione di « Scuole libere » e di « Istituti liberi di educazione ».

Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per l'istituzione di scuole e di istituti di educazione da parte di Enti e cittadini stranieri.

#### ART. 4.

Gli studi compiuti nelle scuole ed Istituti di cui agli articoli 2 e 3 non hanno valore legale.

#### ART. 5.

I provveditori agli studi esercitano la vigilanza sulle scuole libere ed istituti liberi di educazione allo scopo di accertare:

a) il permanere delle condizioni richieste per il rilascio del nulla-osta;

b) l'osservanza delle leggi e regolamenti scolastici se ed in quanto applicabili ai suddetti tipi di istituzioni scolastiche;

c) la corrispondenza degli studi agli ordinamenti ed ai programmi pubblicati.

Qualora sia accertata la violazione di leggi o regolamenti scolastici o la mancata corrispondenza dell'insegnamento ai programmi stabiliti, il provveditore dispone, con decreto, la sospensione temporanea e, nei casi più gravi, la sospensione a tempo indeterminato dell'attività della scuola od Istituto liberi. Qualora, invece, venga meno una delle condizioni cui è subordinata l'ammissione al funzionamento, con decreto del provveditore, è revocato il nulla-osta ed è ordinata la chiusura della scuola o dell'istituto liberi di educazione.

I provvedimenti di cui al precedente comma debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Contro i provvedimenti del provveditore si può ricorrere al Ministro della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni. Il Ministro decide su parere conforme della competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

### TITOLO III.

#### SCUOLE PARITARIE

##### A) SCUOLE ED ISTITUTI LEGALMENTE RICONOSCIUTI.

###### ART. 6.

Le scuole libere e gli istituti liberi di educazione con ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole ed istituti di educazione statali, istituiti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, dopo almeno un anno di funzionamento, possono chiedere al Ministero della pubblica istruzione il riconoscimento legale del valore degli studi in essi compiuti.

Il Ministero concede il riconoscimento legale qualora, oltre alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, sussistano le seguenti condizioni:

a) che il personale direttivo sia fornito almeno del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare o secondario a seconda del tipo di scuola od istituto cui è preposto e che, ad eccezione del personale religioso in servizio presso scuole ed istituti di educazione gestiti da Enti religiosi, abbia un trattamento economico non inferiore a quello

del personale direttivo delle corrispondenti scuole ed istituti di educazione statali;

b) che i docenti di quelle discipline per il cui insegnamento nelle scuole ed istituti statali è prescritta l'abilitazione siano muniti di tale titolo;

c) che al personale docente, escluso quello religioso in servizio presso scuole ed istituti di educazione gestiti da Enti religiosi, sia assicurato un trattamento economico non inferiore a quello del personale docente non di ruolo delle scuole ed Istituti di educazione statali.

Il riconoscimento legale è concesso con decreto del Ministro. L'istruttoria delle domande è demandata alla competenza dell'Ispettorato generale per l'insegnamento medio non governativo.

#### ART. 7.

Le scuole libere e gli istituti liberi di educazione con ordinamenti non corrispondenti a quelli delle scuole ed istituti di educazione statali, istituiti ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 e ai sensi dell'articolo 3, dopo almeno un anno di funzionamento possono chiedere al Ministero della pubblica istruzione il riconoscimento legale degli studi in essi compiuti.

Il Ministro, constatata la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, concede il riconoscimento legale con decreto emanato su parere conforme della competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione motivato con riferimento:

a) alla idoneità degli insegnamenti ai fini che la scuola o l'istituto si propongono;

b) alla idoneità professionale del personale direttivo, docente e tecnico;

c) alla congruità del trattamento economico riservato al personale di cui alla lettera b) eccetto quello religioso in servizio presso Scuole ed Istituti gestiti da Enti religiosi.

L'istruttoria delle domande è demandata alla competenza dell'Ispettorato generale per l'insegnamento medio non governativo.

#### ART. 8.

La concessione del riconoscimento legale di cui agli articoli 6 e 7 comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso le scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti, salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16 della presente legge.



## ART. 9.

Gli alunni che chiedono di iscriversi alle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti o che vi sostengono esami di promozione, idoneità e licenza debbono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per gli alunni delle scuole ed istituti di educazione statali corrispondenti od analoghi.

L'iscrizione agli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza è subordinata all'impegno, da parte degli alunni, di frequentare le scuole e gli istituti predetti almeno per un anno.

## ART. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione, o direttamente o attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sulle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti al fine di assicurare:

a) il permanere delle condizioni richieste per la loro istituzione;

b) l'osservanza delle leggi e regolamenti scolastici e di ordine pubblico.

In caso di violazione di leggi e regolamenti scolastici o di ordine pubblico, di deficienze di funzionamento o di cessazione delle condizioni prescritte per la istituzione delle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti, il Ministro dispone la sospensione temporanea dell'attività delle scuole ed istituti suddetti o la revoca del riconoscimento legale.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro su parere conforme della competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Nei casi di sospensione o di revoca dovranno essere salvaguardati i diritti degli alunni disponendone il passaggio a scuole ed istituti dello stesso tipo di quelli da essi frequentati. Parimenti saranno salvaguardati i diritti degli alunni nel caso di cessazione di attività delle scuole ed Istituti predetti.

## B) SCUOLE ED ISTITUTI PAREGGIATI.

## ART. 11.

Gli Enti pubblici locali (Regioni, Province e Comuni) nonché gli Enti forniti di personalità giuridica possono chiedere per le scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria da essi gestiti e funzionanti da

almeno tre anni, il pareggiamento alle scuole ed istituti di educazione statale corrispondenti.

Il pareggiamento è concesso qualora le scuole e gli istituti di cui al precedente comma oltre a soddisfare alle condizioni previste per l'apertura delle scuole ed istituti liberi di educazione siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) assoluta conformità dei programmi e degli ordinamenti scolastici a quelli delle scuole ed istituti di educazione statali del grado e tipo corrispondenti;

b) assunzione del personale direttivo e docente di ruolo per pubblico concorso da espletarsi con modalità e procedimento analoghi a quelli previsti per i concorsi a posti direttivi e di insegnamento nelle scuole ed istituti statali e con l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 12;

c) trattamento economico del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo non inferiore a quello dell'analogo personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di educazione statali;

d) garanzia della stabilità dell'impiego al personale direttivo e docente di ruolo e attribuzione di un adeguato stato giuridico;

e) approvazione ministeriale della tabella organica dei posti di ruolo.

Le norme di cui alle lettere c) e d) non si applicano al personale direttivo e docente appartenente ad ordini religiosi che prestano servizio in scuole ed istituti di educazione gestiti da Enti religiosi.

Le Commissioni di concorso di cui alla lettera b), comma 2º, del presente articolo sono costituite da 5 membri di cui 4 appartenenti a ruoli del personale dello Stato e 1 designato dalla scuola che bandisce il concorso.

Il numero dei posti di ruolo nelle scuole ed istituti di educazione pareggiati deve essere pari almeno ai due terzi dei posti stabiliti nella tabella organica; gli incaricati ed i supplenti dovranno essere scelti tra docenti compresi nelle graduatorie annuali formate dai competenti provveditori agli studi per le scuole statali.

#### ART. 12.

Per l'assunzione del personale docente di ruolo delle scuole ed istituti di educazione pareggiati si può prescindere dalla procedura del concorso di cui all'articolo 11 nei riguardi di coloro che siano già docenti di ruolo delle medesime discipline nelle scuole ed istituti di educazione statali o che abbiano conseguito

l'idoneità in un concorso statale per le cattedre delle medesime discipline.

Possono partecipare al concorso a preside di cui allo stesso articolo 11 i presidi di ruolo delle scuole ed istituti di educazione statali o pareggiati dello stesso tipo e grado o i professori di scuole ed istituti di educazione statali o pareggiati dello stesso tipo e grado con non meno di 8 anni di effettivo servizio di ruolo.

Agli effetti dell'ammissione al concorso a preside sarà riconosciuto sino ad 8 anni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio prestato nelle scuole ed istituti di educazione pareggiati o legalmente riconosciuti istituiti ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti.

Tutte le spese dei concorsi sono a carico delle scuole che li bandiscono.

#### ART. 13.

Il Ministro della pubblica istruzione concede con decreto il pareggiamento su parere conforme della competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. La istruttoria delle domande è demandata alla competenza dell'Ispettorato per l'istruzione media non governativa.

Il pareggiamento comporta l'equiparazione a tutti gli effetti delle scuole ed istituti di educazione pareggiati alle corrispondenti scuole ed istituti di educazione statali.

#### ART. 14.

Per quanto riguarda la vigilanza sulle scuole ed istituti di educazione pareggiati si applicano le stesse norme dell'articolo 10, relative alla vigilanza sulle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti.

### TITOLO IV.

ESAMI DI LICENZA, ESAMI DI STATO  
ED ESAMI PRESSO SCUOLE ED ISTITUTI  
CON ORDINAMENTI NON CORRISPONDENTI A QUELLI DELLE SCUOLE  
STATALI

#### ART. 15.

Nelle scuole ed istituti legalmente riconosciuti gli esami di licenza a conclusione dell'adempimento dell'obbligo scolastico (6-14 anni) si svolgono alla presenza di un Commissario governativo. La spesa per il Commissario è a carico del bilancio dello Stato.

Per l'ammissione alle scuole ed Istituti secondari statali e non statali dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico è prescritto un esame di Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione e su conforme parere della competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le norme per quanto riguarda la composizione delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento del predetto esame, nonché le modalità degli scrutini e dello svolgimento degli esami intermedi e finali presso le scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti con ordinamenti non corrispondenti a quelli delle scuole ed istituti statali.

#### ART. 16.

Al termine delle scuole ed istituti secondari statali e non statali di ogni tipo si sostengono esami di Stato di maturità e di abilitazione.

Le scuole ed istituti statali e pareggiati sono sedi dei predetti esami in relazione al numero degli alunni. Gli alunni delle scuole ed istituti legalmente riconosciuti con ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole ed istituti statali sosterranno gli esami di maturità e di abilitazione presso le scuole ed istituti statali o pareggiati più vicini alla loro sede. Possono essere sedi di esami di Stato finali le scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti con ordinamenti non corrispondenti a quelli delle scuole statali.

Gli esami di Stato finali si svolgono con il criterio dell'assoluta estraneità degli esaminatori alla scuola di provenienza dei candidati. Gli esaminatori debbono essere tutti insegnanti di ruolo delle scuole ed istituti statali o pareggiati.

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 17.

Alle scuole libere e agli istituti liberi di educazione, alle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti e alle scuole ed istituti di educazione pareggiati lo Stato garantisce la libertà di insegnamento, di organizzazione amministrativa e di determinazione dell'orientamento pedagogico-didattico.

ART. 18.

Nelle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti e nelle scuole ed istituti di educazione pareggiati l'ufficio di preside, di direttore, di vicepreside, di vice direttore e di insegnante è incompatibile con quello di gestore.

ART. 19.

In nessun caso può essere concesso il riconoscimento legale o il pareggiamento a singoli corsi o a singole classi.

ART. 20.

Le scuole e gli istituti non statali stabiliscono la misura delle tasse scolastiche.

Nessuna tassa è dovuta allo Stato per l'apertura o il funzionamento di scuole ed istituti non statali.

Tutti gli oneri per l'esercizio della funzione di controllo nei riguardi delle scuole ed istituti suddetti gravano sullo Stato.

ART. 21.

Coloro i quali istituiscono scuole libere od istituti liberi di educazione senza aver seguito la procedura prescritta dall'articolo 3 della presente legge, sono puniti con la ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 e con l'immediata chiusura della scuola od istituto.

ART. 22.

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge le scuole ed istituti di educazione non statali a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione funzionanti possono chiedere di essere riconosciuti come scuole libere ed istituti liberi di educazione o come scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti o come scuole ed istituti di educazione pareggiati sempreché si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dalla presente legge.

Le scuole ed istituti pareggiati e le scuole ed istituti legalmente riconosciuti che non chiedano o non ottengano il riconoscimento legale o il pareggiamento in base alla presente legge sono considerati scuole libere ed istituti liberi di educazione, sempreché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2.

ART. 23.

Agli alunni capaci e meritevoli delle scuole ed istituti di educazione legalmente riconosciuti, esclusi quelli della fascia dell'obbligo, possono essere concesse borse di studio a condizione che gli aspiranti superino apposite prove di esami scritti ed orali, le cui modalità saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge, innanzi a Commissioni provinciali presiedute dal provveditore agli studi e composte di tre insegnanti di ruolo delle scuole statali o pareggiate e di un rappresentante delle famiglie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. Sino a quando tale regolamento non sarà emanato saranno applicate le norme regolamentari attualmente vigenti per le scuole ed istituti di educazione statali, autorizzati, legalmente riconosciuti e pareggiati se ed in quanto non contrastanti con le norme della presente legge.

ART. 25.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.